

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1352 del 16/03/2026
Oggetto	Concessione di occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile in destra idraulica del fiume Panaro in Loc. Malborghetto nel comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. FE05T0066 Richiedente: Calzolari Lucia
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1445 del 13/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia*

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

RICHIAMATA la determinazione n. 354 del 18/01/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Sig.ra Calzolari Luciana C.F. CLZLCN43M63A965V, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Panaro nel Comune di Bondeno (FE), ad uso rampa carrabile, individuata al foglio 146 particella 39 (demanio idrico) del Comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 11/08/2023 registrata al Prot. n. PG/2023/140359 del 11/08/2023 con cui la sig.ra Calzolari Luciana, c.f. CLZLCN43M63A965V residente in via Argine Destro Panaro n. 129 nel Comune di Bondeno (FE), ha presentato fuori termine domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 354 del 18/01/2007 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna, scaduta in data 17/01/2019;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 113 del 07/05/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Interregionale per Fiume Po nulla osta idraulico del 25/06/2025 conservato in atti al Prot. 25/06/2025.0114451.E;

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 354/2007, il concessionario risulta in regola con i versamenti delle somme dovute fino al 31/12/2025, a seguito di richiesta canoni e indennizzi formulata in data 17/01/2025 con prot. PG/2025/0029579, versamento effettuato tramite bollettino PagoPA in data 19/02/2025;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2026 in € 91,05 per l'occupazione ad uso rampa carrabile;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale di € 125,00 versato dalla sig.ra Calzolari Luciana in data 19/03/2012;
- che è necessaria l'integrazione del deposito cauzionale in € 125,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni e indennizzi relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2025;
- in data 09/08/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 02/03/2026 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 216,05 comprensivo di:
 - € 91,05 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2026;
 - € 125,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla sig.ra Calzolari Luciana C.F. CLZLCN43M63A965V, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Panaro sita in via Argine Volano, n. 119 in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al foglio 146 particella 39 (demanio idrico) del comune di Bondeno (FE), per uso rampa carrabile, codice pratica FE05T0066;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2037**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/03/2026 (Prot. 04/03/2026.0040184.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 91,05 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del

Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Calzolari Luciana C.F. CLZLCN43M63A965V (cod. pratica FE05T0066).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Panaro, individuata al foglio 146 particella 39 (demanio idrico) del comune di Bondeno (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rampa carrabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 91,05 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2037**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Calzolari Luciana;
- numero identificativo della concessione FE05T0066;
- scadenza della concessione 31/12/2037.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, nulla osta idraulico del 25/06/2025 conservato in atti al Prot. 25/06/2025.0114451.E rilasciato dall'Agenzia Interregionale per Fiume Po sede di Ferrara:

“ARTICOLO 1)

Oggetto della concessione

1 La concessione riguarda una rampa carraia esistente costituita da materiale terroso in riporto che sale dal piano golenale verso monte e si raccorda alla sommità arginale avente una lunghezza complessiva di ml 25,00 circa e larghezza di m 3,50 circa con piano percorribile in asfalto;

ARTICOLO 2)

Prescrizioni tecniche

1 La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, che dovrà garantire la sicurezza dei transiti. Le attività a carattere straordinario dovranno essere preventivamente comunicate allo scrivente Ufficio;

2 Le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea.

ARTICOLO 3)

Divieti

1 Qualora il richiedente intendesse apportare modifiche alla rampa esistente, dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali.

ARTICOLO 4)

Eccezioni

1 L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali interessate dalla concessione.

ARTICOLO 5)

Transiti

1 Durante l'esercizio della presente Concessione, dovrà essere assicurato all'A.I.P.O lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

2 E' ammessa la posa di idoneo cartello stradale per il divieto di accesso ai non autorizzati da posizionare sul lato esterno della rampa carraia richiesta in concessione.

ARTICOLO 6)

Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

1 La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'ARPAE Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Demanio Idrico.

2 Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti,

secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.

3 La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia della concessione, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

4 L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui agli articoli 2 e 3), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

ARTICOLO 7)

Disposizioni finali

1 Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.

2 Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

3 Questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Disciplinare, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

4 La Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa.

5 Sarà a carico di codesta Ditta l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria; A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.

6 Durante l'utilizzo della rampa dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni dovranno essere risarciti a cura e spese della Ditta stessa.

7 Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.P.O del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

8 Il presente Disciplinare s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a

conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.